

# INTERNATIONAL TRADE NEWS

## E-BIKE DI ORIGINE TURCA: ILLEGITTIMA LA CONTESTAZIONE DELLA DOGANA

Illegittimo l'accertamento dell'Agenzia delle dogane sulle e-bike importate dalla Turchia: è quanto stabilito dalla Corte di Giustizia tributaria di Bari, con la sentenza 2 gennaio 2024, n. 13, che ha escluso che si tratti di prodotti di origine cinese. Si tratta di un precedente importante, destinato a influenzare anche numerosi altri casi analoghi, instaurati presso la Corte tributaria di Bari e altre Corti, tra cui anche Trieste e Napoli.

La vicenda esaminata dal giudice barese trae origine da un'indagine dell'Ufficio antifrode europeo. Secondo l'Olaf, il fornitore turco, avrebbe acquistato biciclette smontate dalla Cina, limitandosi poi ad assemblarle senza realizzare nessun tipo di lavorazione. Sulla base di tale indagine, l'Agenzia delle dogane ha concluso che le e-bike, dichiarate di origine turca, avrebbero avuto invece di origine cinese, con conseguente applicazione di un dazio antidumping pari al 62,10% del valore della merce e di un dazio compensativo del 17,20%. La Corte di Bari ha accertato che non vi sono elementi di prova in grado di

dimostrare la presunta frode, da parte del fornitore turco. Né l'Olaf né la Dogana, infatti, sono riusciti a dimostrare che le parti importate dalla Cina siano proprio quelle impiegate nei prodotti importati in Italia. I beni importati erano scortati, inoltre, da regolari certificati di origine emessi dalla Camera di Commercio turca. Tali certificati, come ricordato dal giudice, rappresentano piena prova dell'origine doganale.



## TUBI THAIANDESI: L'INDAGINE OLAF NON E' SUFFICIENTE A DIMOSTRARE L'ORIGINE CINESE

Stop alla rettifica dell'origine doganale dei tubi importati dalla Thailandia, se la riclassificazione come prodotto cinese, e

dunque soggetto a pesanti dazi antidumping, si fonda su un'indagine europea estesa a molti operatori, ma priva di riferimenti al caso concreto.

La sentenza Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Venezia n. 530 del 4/12/2023 ha stabilito che la Dogana non può contestare l'origine dichiarata all'importazione se l'avviso di accertamento si fonda su un'indagine europea, apparentemente corposa e ricca di dettagli, ma senza elementi di prova concreti. Si tratta della prima pronuncia relativa a questo filone d'indagine, avviato dall'Olaf (Organismo antifrode UE) nel novembre 2020 e portato a termine nel 2022, che ha coinvolto molte imprese, italiane e di altri sei Paesi europei, interessate da un accertamento.

Sulla base delle conclusioni dell'Olaf, secondo la Dogana, i prodotti importati, dichiarati di origine thailandese, avrebbero avuto invece origine cinese, con conseguente applicazione di un dazio antidumping pari al 54,9% del valore della merce. Si tratta di un filone molto ampio, considerato che, secondo l'Olaf, il totale dei dazi antidumping evasi ammonterebbe a oltre sette milioni e mezzo di euro.



Com'è noto, l'Olaf (Ufficio europeo per la lotta antifrode), è un organo della Commissione europea che ha il potere di svolgere, in piena indipendenza, indagini interne o esterne, nei confronti di altri Paesi terzi. L'obiettivo dell'Organismo è indagare su casi di frode, corruzione o altre attività illecite, che danneggiano gli interessi finanziari dell'Unione. Dal punto di vista doganale, assumono particolare rilievo le indagini sull'origine dei prodotti, volte ad accertare possibili elusioni o evasioni dei dazi antidumping.

Occorre tuttavia precisare che, per quanto autorevoli, tali indagini possono fondare un accertamento doganale, in base al principio dell'onere della prova, soltanto se si riferiscono alle specifiche operazioni contestate dall'Agenzia delle dogane. È necessario pertanto verificare, caso per caso, se le conclusioni dell'Olaf siano sufficienti a giustificare una rettifica dell'origine dei prodotti importati.

Nel caso esaminato dai giudici veneti, il report Olaf si riferiva a moltissime operazioni e presentava elementi di incertezza, non sufficienti a superare le prove dell'origine fornite invece dall'importatore. I prodotti importati, infatti, erano scortati da validi e regolari certificati di origine, rilasciati dalla Camera di Commercio thailandese, i quali rappresentano, anche dal punto di vista giuridico, validi elementi di prova. La sentenza della Corte veneta recepisce il già consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che da tempo ha chiarito come il mero riferimento a un operatore estero,

nell'ambito di un report Olaf, non rappresenta una prova sufficiente per contestare l'origine dei beni importati, essendo necessaria una connessione diretta tra le importazioni contestate e i prodotti oggetto dell'indagine internazionale (Cass. civ. n. 16469 del 31/7/2020).

## ANTICIPATO LO SVINCOLO IN CASO DI CONTROLLI DOGANALI

Controlli doganali più efficienti, tempi più rapidi per lo svincolo dei beni, certezza del diritto nei rapporti tra imprese e accertatori. Sono gli obiettivi della **circolare** dell'Agenzia delle dogane n. 23/D del 24/11/2023, firmata dal direttore Roberto Alesse, che ha introdotto nuove linee guida per i funzionari doganali, consentendo la messa a disposizione della merce, anche quando i controlli non sono ancora conclusi. Molto importanti i chiarimenti sulle tempistiche dello svincolo, che definiscono la possibilità di lasciare la merce alla disponibilità dell'importatore, **anche prima della conclusione della verifica**.

La normativa doganale europea prevede che le autorità devono svincolare i beni, non appena le indicazioni contenute nella dichiarazione sono state verificate oppure accettate senza verifica. Se il controllo non può essere ultimato entro un termine ragionevole e se la presenza delle merci non è più necessaria, occorre procedere allo svincolo (codice doganale dell'Unione

europea, art. 194).

La circolare pone fine alla prassi di negare lo svincolo per le merci sottoposte ad accertamenti di natura tecnica o documentale. In questi casi, il mancato sdoganamento comporta un notevole costo economico per gli operatori, che devono sostenere spese ingenti per le soste maturate, oltre a dover rispondere del ritardo nelle consegne e delle eventuali penali previste dai contratti con i propri clienti. Proprio al fine di ridurre i costi a carico degli operatori, la circolare ribadisce che l'Agenzia delle dogane può impedire lo svincolo esclusivamente nel caso in cui vi siano dubbi sull'applicabilità di divieti o restrizioni e si renda **necessario attendere l'esito dei controlli** (art. 245 Cdu). Soltanto in tale circostanza è possibile sospendere lo svincolo, ma esclusivamente sulla base di fatti concretamente constatati dal funzionario addetto alla verifica e che possono riferirsi sia alla documentazione visionata che alla merce visitata. In assenza di una valida motivazione, il diniego dello svincolo può essere impugnato dall'operatore in quanto illegittimo, esponendo l'Agenzia a un contenzioso per il risarcimento dei danni.

La circolare precisa che lo svincolo dovrà essere corredato da una nota in cui l'importatore sarà reso edotto delle responsabilità, anche penali, connesse alla messa in commercio di un prodotto che potrebbe risultare non conforme, a seguito delle analisi condotte dal laboratorio delle Dogane.

Inoltre, anche nel caso in cui i beni non siano rilasciati, per evitare maggiori oneri a carico degli operatori, la Dogana può sospendere lo svincolo con contestuale affidamento della merce alla parte, utilizzando la procedura prevista per le bollette di cauzione (A20). È l'importatore a dover richiedere di utilizzare tale procedura, indicando il luogo in cui saranno conservati i prodotti e assumendosi la responsabilità di custodirli fino alla definizione dell'accertamento.

Altro tema trattato dalla circolare riguarda i **controlli doganali**, i quali sono impostati in base a un sistema di analisi dei rischi, che in generale seleziona la merce da sottoporre a verifica e la tipologia della stessa. A seconda del profilo di rischio rilevato, può essere sufficiente un riscontro soltanto documentale oppure si può rendere necessario lo stop allo svincolo e l'esecuzione di accertamenti fisici sui prodotti. La circolare stabilisce che la scelta dei controlli doganali non può essere lasciata alla discrezionalità di un singolo funzionario.

Per elevare la tipologia dei controlli (da controllo documentale a controllo scanner e da quest'ultimo al controllo fisico) sarà necessaria la presenza di dubbi concreti, che giustifichino il passaggio a una forma di controllo più invasiva e, in aggiunta, l'autorizzazione da parte di un superiore gerarchico.

Questa duplice condizione mira a limitare l'eccessiva discrezionalità dei funzionari e ad assicurare un'uniforme applicazione degli accertamenti.



## STOP ALLE SANZIONI DOGANALI CALCOLATE SU OGNI SINGOLO DELLA DICHIARAZIONE

Stop alla moltiplicazione delle sanzioni doganali: in caso di accertamento, la Dogana non potrà più calcolare la sanzione su ogni singola tipologia di prodotto importato, ma dovrà parametrare la sanzione all'importo effettivamente dovuto all'Erario. Un cambio di indirizzo, quello espresso dalla circolare dell'Agenzia delle dogane n. 25/D del 29/11/2023, che consentirà di applicare sanzioni meno gravose nei confronti degli operatori, che negli ultimi anni sono stati chiamati a versare importi eccessivamente sproporzionati, frutto di un calcolo operato su ogni "singolo" della dichiarazione. Si tratta di un chiarimento da tempo atteso, espresso per la prima volta dalla sentenza della Corte di cassazione n. 25509 del 12/11/2020 e destinato ad avere significative conseguenze sui numerosi processi in corso e sui futuri accertamenti.

Anche i giudici di merito hanno da tempo stigmatizzato l'operato dell'Agenzia, rendendo necessario un chiarimento delle Dogane, volto a uniformare l'operato degli uffici (Ctp Milano, sentenze n. 5180 del 10/6/2015 e n. 1059 del 5/2/2015).

Nella prassi, a fronte di un errore accertato, da cui derivano anche poche centinaia di euro di diritti da riscuotere, la somma aritmetica delle sanzioni inerenti le singole partite di prodotti può determinare una **penalità assolutamente sproporzionata**. E infatti, a partire dalla nota n. 16407 del 9/02/2015, la Dogana ha ritenuto che, in caso di bollette doganali cumulative, ossia contenenti più prodotti, ogni singolo rappresenterebbe una dichiarazione doganale a sé stante. La conseguenza di tale impostazione portava a considerare che, in presenza di errori su più singoli, potessero applicarsi tante sanzioni quante sono le violazioni, peraltro assai pesanti, anche per errori di lieve entità.

Tale meccanismo di calcolo può portare l'Agenzia a irrogare una sanzione molto elevata anche nei casi in cui la rettifica non comporti l'obbligo di versare nuovi diritti, ma, al contrario, attribuisca all'operatore un diritto al rimborso. Tale situazione può verificarsi, per esempio, nel caso in cui, a fronte di un **mero errore di compilazione**, un importatore riporti un valore doganale errato in relazione a due singoli, pur indicando un valore complessivo corretto.

In tal caso, nonostante complessivamente tutti i diritti fossero già stati regolarmente versati (addirittura in misura maggiore), la Dogana aveva irrogato una sanzione pari a 45 mila euro.

La circolare in commento determina un cambio di indirizzo, stabilendo che la prassi adottata dagli uffici contrasta con quanto previsto dall'art. 303 del dpr 43/1973, a norma del quale, al fine dell'applicazione degli scaglioni sanzionatori previsti, è necessario valutare l'ammontare dei diritti "complessivamente" dovuti in base all'accertamento. Tale norma si riferisce a una **valutazione complessiva**, e non singolo per singolo, della liquidazione dei maggiori diritti. Una diversa interpretazione contrasterebbe anche con il principio di proporzionalità (art. 42 Reg. UE 952/2013). La circolare fornisce anche alcune **linee guida** che i funzionari dovranno seguire nell'applicazione delle sanzioni. Occorre, in primo luogo, verificare se il valore complessivo dei dazi evasi, tenuto conto di tutti i singoli, superi il 5% dei dazi doganali. Successivamente, l'Ufficio dovrà irrogare una sola sanzione, applicando la pena più grave, aumentata da un quarto al doppio (c.d. cumulo giuridico). Soltanto se tale sanzione risulta più gravosa della somma delle sanzioni previste per ogni singolo, è possibile adottare il cumulo materiale.

## AGGIORNATA LA NOMENCLATURA COMBINATA UE

A partire dal 1° gennaio 2024 entrerà in vigore il regolamento di esecuzione UE 2023/2364, con il quale sono state introdotte le modifiche alla **nomenclatura combinata** dell'Unione Europea (NC). Le modifiche inerenti la classificazione doganale delle merci comportano

significative conseguenze operative per le imprese attive nel commercio internazionale, rispondono all'esigenze di aggiornamento e adeguamento della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero dell'Unione. Ai fini doganali ogni prodotto è inquadrato sulla base delle caratteristiche essenziali della propria funzione e l'utilizzo, tramite l'applicazione di uno **specifico codice numero identificativo**, affinché sia immediatamente comprensibile in qualsiasi alfabeto e lingua.

La classificazione doganale costituisce un elemento essenziale per la contrattualistica internazionale e per la determinazione dei dazi doganali, oltre che per l'identificazione di eventuali misure restrittive al commercio, come le sanzioni alla Russia o i contingenti all'esportazione. La nomenclatura combinata, quale ulteriore strumento di classificazione doganale, integra a livello UE il Sistema Armonizzato (SA), un meccanismo di classificazione doganale applicato in 200 Stati e comprensivo del 98% delle merci. La NC consente l'individuazione immediata anche degli assolvimenti daziari UE e delle eventuali misure restrittive anche mediante l'ulteriore aggiunta di due cifre (Taric).

Il nuovo regolamento di esecuzione sancisce l'introduzione di nuove sottovoci o l'ammodernamento di quelle attuali e interviene su categorie di larga diffusione come pomodori, rifiuti di plastica e prodotti tessili. Da segnalare la modifica della classificazione di alcune sostanze nell'elenco delle denominazioni comuni delle sostanze farmaceutiche.

## IN ARRIVO TASSE VERDI CONTRO LE EMISSIONI INQUINANTI

Gennaio si avvicina e la prima dichiarazione "**Cbam**", l'informativa richiesta dal nuovo meccanismo di tassazione alle frontiere delle emissioni di carbonio (Cbam è l'acronimo di "Carbon border adjustment mechanism"), preoccupa le aziende interessate da questo nuovo adempimento doganale. Si tratta, lo ricordiamo, di un **nuovo dazio ambientale** istituito dall'Unione europea nell'ambito di un sistema finalizzato a monitorare le emissioni di gas serra derivanti dalla produzione di merci molto inquinanti. **Entro il 31/1/2024** le imprese interessate dovranno inviare il loro primo rapporto, con dati riferiti al 4° trimestre 2023.

Ad oggi, sono tante le zone d'ombra legate soprattutto alle difficoltà nel reperire le informazioni necessarie alla compilazione della dichiarazione. Teoricamente è tutto pronto ma a mancare sono proprio i dati dei fornitori. I dati da dichiarare, infatti, presuppongono una partecipazione all'adempimento da parte dell'esportatore. A tal fine, molte aziende stanno inviando dei propri emissari presso gli stabilimenti produttivi, per sollecitare e coadiuvare i gestori degli impianti nell'attività di raccolta delle informazioni.

Il primo nodo da sciogliere riguarda il fatto di rientrare o meno tra i soggetti tenuti alla dichiarazione. Molte aziende, infatti, si interrogano ancora se i codici di classifica doganale applicati alle proprie forniture in sede di import siano corretti.

Per sciogliere tali dubbi, non basta fare riferimento alla propria classificazione tradizionale ma occorre essere certi di utilizzare quella corretta.

A tal fine, molti stanno ricorrendo allo strumento dell'**Itv** (informazione tariffaria vincolante) che consiste nel trasmettere all'Agenzia della dogana una richiesta di un **parere vincolante sulla classificazione doganale** da applicare. Sono allo studio, inoltre, diversi rimedi, anche contrattuali, per sollecitare i processi di raccolta dei dati e delle informazioni. È possibile, infatti, inserire delle apposite clausole all'interno degli accordi preesistenti con i fornitori per far sì che questi siano obbligati a prestare collaborazione per la dichiarazione Cbam, consentendo **attività di due diligence** da parte dei consulenti incaricati dalle imprese europee.

Grande importanza va riconosciuta alla trasparenza e alla veridicità dei dati inerenti le produzioni che dovrebbero ricevere adeguata copertura contrattuale, anche per consentire, in futuro, di potersi rivalere sui soggetti esportatori, in caso di contestazioni da parte delle Autorità competenti. La Commissione europea ha, infatti, di recente chiarito che la responsabilità per dati e informazioni non corrette sarà tutta a capo degli importatori e non degli esportatori extra-Ue. L'Unione europea, in verità, ha da subito spinto sulla necessità per gli importatori di investire su un'efficace e costante **collaborazione con gli stabilimenti produttivi** che esportano le merci Cbam. Non sempre, tuttavia, tale partecipazione è possibile.

Il Cbam (Carbon border adjustment system),

come accennato, nasce come sistema voluto dall'Unione per monitorare le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla produzione di merci molto inquinanti. Nel processo di selezioni di tali prodotti da assoggettare al tributo al momento dell'importazione, la Commissione Ue ha individuato quei materiali, come **cemento, alluminio, ferro e acciaio**, per i quali il processo industriale consente di calcolare, con minore approssimazione, le emissioni relative a una determinata quantità di merce.

Per lo stesso motivo, al momento, sono stati esclusi dal meccanismo i prodotti energetici, come benzina e gasolio, che trovandosi allo stato liquido, richiedono un maggiore investimento in tecnologia per il calcolo delle emissioni.

Le previsioni dell'Unione europea, tuttavia, si scontrano con quella che è la volontà e le esigenze degli stabilimenti produttivi extra-Ue. Per potere compilare la dichiarazione trimestrale, infatti, le aziende europee hanno il compito di raccogliere dai propri fornitori i dati sulle emissioni, a livello generale, connesse ai consumi dell'intero impianto, le emissioni attribuite ai singoli processi di produzione e le **emissioni c.d. "incorporate"**.



Occorre ricordare che si intende "emissione" il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra derivanti dalla produzione di merci. Per emissioni incorporate in una determinata partita di prodotti Cbam, si intendono, invece, sia quelle dirette (connesse a processi di riscaldamento, combustione o raffreddamento) che quelle indirette (legate, cioè, al consumo di energia elettrica).

Gli ulteriori dati che devono necessariamente essere riportati nella relazione trimestrale sono:

- il **codice di classifica doganale** della merce importata;
- l'**origine commerciale** della stessa;
- le quantità importate;
- le **informazioni** e i **contatti relativi allo stabilimento**;
- il **dettaglio dei processi produttivi** effettuati nell'impianto;
- il **prezzo del carbonio** praticato nel paese dove è situato lo stabilimento stesso.

Sono previste, infine, determinate informazioni settoriali relative alle singole categorie di merci Cbam. Per esempio, per i prodotti dell'acciaio, è necessario il numero di identificazione (se noto) della specifica acciaieria in cui è stato prodotto un particolare lotto di materia prima.

Agli stabilimenti di produzione deve essere inviato un modello excel (scaricabile sul sito della Commissione Ue), all'interno del quale dovranno essere riportate tutte le indicazioni necessarie alla compilazione della relazione trimestrale. Il complesso meccanismo, come anticipato, non tiene conto di diversi fattori. Molti stabilimenti

extra-Ue, infatti, non hanno nessuna intenzione di sobbarcarsi al posto dell'importatore di tale gravoso adempimento. Molti non hanno nemmeno la tecnologia o il personale tecnico adeguato a poter calcolare le emissioni. In altri casi semplicemente, i rapporti di forza contrattuale tra fornitori e importatori sono parecchio sbilanciati a favore dei primi e, pertanto, gli stabilimenti non hanno alcun interesse a fornire dati così delicati e sensibili come quelli sull'inquinamento atmosferico derivante dai loro impianti.

Per alcune delle categorie interessate dal Cbam, inoltre, il meccanismo voluto dall'Unione europea non tiene conto di particolari **standard commerciali** consolidatisi negli anni. Nel settore del ferro e dell'acciaio, per esempio, molte aziende europee non si rivolgono direttamente al produttore, con il quale non hanno un rapporto diretto, per acquistare i quantitativi di materia prima necessaria alle loro esigenze, bensì fanno riferimento solo a broker o intermediari che svolgono da anni il ruolo di collettori degli ordini provenienti dall'Europa, rivolgendosi, volta per volta, allo stabilimento che applica il prezzo inferiore in quel momento, secondo uno schema tipico del libero mercato.

## CBAM GESTITO DA MINAMBIENTE E DOGANE

Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica è ufficialmente incaricato di gestire il Cbam (Carbon border adjustment mechanism), insieme all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo quanto

previsto dalla Commissione europea nei chiarimenti pubblicati nei giorni scorsi. Disponibile anche il **registro transitorio** che consentirà alle imprese di gestire la parte tecnica e individuare, nel dettaglio, dati e informazioni che le imprese italiane dovranno richiedere ai fornitori esteri, per poter disporre di tutti i dati necessari per la compilazione della dichiarazione periodica Cbam. Tra questi, le emissioni dirette dell'impianto produttivo, relativamente alle quali l'importatore ha due opzioni possibili: il metodo di misurazione e il metodo calcolato. Nel primo caso, l'importatore deve ottenere dall'azienda estera, nel dettaglio, il **livello specifico di gas serra prodotti**, mentre nel secondo caso è possibile utilizzare dei criteri di stima induttiva. Fino al **31 luglio 2024** sarà possibile anche applicare ulteriori metodi di calcolo delle emissioni, pubblicati dalla Commissione europea.

Gli attesi chiarimenti sul Cbam da parte della Commissione europea, pubblicati sul sito dell'UE tra il 23 e il 30 ottobre su europa.eu, definiscono una serie di aspetti di rilievo per i settori interessati dal nuovo tributo doganale ambientale (cemento, acciaio, ferro, alluminio, idrogeno, energia elettrica e fertilizzanti), considerando che tutte le importazioni avvenute a partire dal 1° ottobre dovranno confluire in una dichiarazione da presentare entro il 31 gennaio. La **Commissione europea** ha pubblicato chiarimenti e tool pratici, che intendono accompagnare gli importatori nella **compilazione della primissima relazione trimestrale**. I dossier pongono l'accento sui processi produttivi da prendere

in esame presso gli stabilimenti dei fornitori extra-UE e sul metodo da applicare per abbinare le emissioni di gas a effetto serra prodotti dallo stabilimento alla merce importata, con il grado di approssimazione minore possibile. Seguendo tali istruzioni, gli importatori dovrebbero trovare minori difficoltà nel raccogliere tutto il dettagliato set informativo richiesto dai regolamenti.

Molto attese anche le linee guida per l'utilizzo del registro transitorio, ossia il portale online dove le dichiarazioni dovranno essere materialmente depositate. Le linee guida sono state pubblicate il 29 ottobre: un documento di 67 pagine, ricco di istruzioni tecniche, indirizzato a tutti i dichiaranti Cbam. Sempre secondo il sito della Commissione europea, inoltre, l'accesso al registro transitorio può avvenire soltanto attraverso un collegamento con l'**Autorità nazionale competente dello Stato membro** dove il dichiarante ha effettuato l'importazione: la nomina della Direzione energia del Ministero dovrebbe rendere possibile adempiere anche a questo passaggio. Nel frattempo, si susseguono numerose iniziative delle associazioni di categoria interessate dal Cbam per ottenere la proroga del termine per il deposito della prima relazione. Anche se, al momento, la Commissione UE ha escluso qualsiasi dilazione, vi è però da ricordare che il reg. 2023/1773 già consente una proroga de facto, prevedendo che le prime due relazioni trimestrali possano essere depositate fino al 31 luglio 2024. Da una prima stima, si calcola che il Cbam produrrà un maggior gettito per le casse UE di almeno quattro miliardi di euro.

## GREEN DEAL EUROPEO: IN ARRIVO MISURE ANTI-DEFORESTAZIONE

Il 2024 sarà l'anno caratterizzato dai nuovi adempimenti della deforestazione. Il 29 giugno 2023 è entrato in vigore il regolamento UE 2023/1115, che ha previsto, a partire dal 30 dicembre 2024, nuove importanti restrizioni sui prodotti realizzati con materie prime che hanno un forte impatto sul **disboscamento** e sul **degrado forestale**, come bovini, cacao, caffè, palma da olio, legno, gomma e soia. L'obiettivo di tali misure è quello di creare delle catene di approvvigionamento a "**deforestazione zero**" per ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

Tale scopo è perseguito tramite la previsione di un divieto di immissione, messa a disposizione sul mercato ed esportazione di materie prime che comportano un alto rischio disboscamento. Non saranno soggette al divieto, invece, le merci a deforestazione zero, quelle prodotte nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione e quelle accompagnate da una dichiarazione di "dovuta diligenza".

Tale nuovo regime di obblighi sarà applicato direttamente in tutti gli Stati membri dell'UE a operatori e commercianti, i quali saranno tenuti a adeguare la loro attività alla "dovuta diligenza" e ad astenersi dall'immissione sul mercato unionale dei prodotti a rischio disboscamento privi di dichiarazione di dovuta diligenza. Secondo le stime dell'**Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura**

(**FAO**), negli ultimi 30 anni, la deforestazione e il degrado forestale hanno rappresentato un fenomeno sempre più allarmante.

Il disboscamento ha un forte impatto sul riscaldamento ambientale e contribuisce, pertanto, alla crisi climatica globale e alla perdita di biodiversità. Anche il Regno Unito si sta allineando al progetto "deforestazione zero" già avviato dalla legislazione dell'UE. Il Governo UK ha, infatti, annunciato un programma di due diligence che richiederà a commercianti e rivenditori di dimostrare che i loro prodotti non contribuiscono alla deforestazione globale.



## ESENTI DA IVA E DAZI LE MASCHERINE IMPORTATE DALLA ASL DURANTE IL LOCKDOWN

Le mascherine importate dall'ASL per far fronte all'**emergenza da Covid-19** non dovevano scontare dazi e Iva all'importazione. A stabilirlo è la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Bolzano, con la sentenza n. 107/2023, la quale ha sancito l'annullamento della pretesa dell'Agenzia delle dogane.

Nel caso esaminato dai giudici altoatesini, l'Agenzia delle dogane di Bolzano aveva contestato che i dispositivi importati dall'ASDAA (Azienda Sanitaria dell'Alto

Adige), nello specifico, mascherine KN95, potessero rientrare tra i prodotti ammessi al **beneficio della franchigia** di cui all'art. 74, Reg Ue 1186/2009. Tale norma prevedeva, infatti, l'**esenzione dai dazi doganali e dall'Iva** per le importazioni di dispositivi medicali idonei a contrastare gli effetti della pandemia, effettuate a partire dal 30 gennaio 2020.

L'Ufficio sosteneva, in particolare, che tali merci, non essendo idonee a realizzare il fine che giustifica la rinuncia da parte dell'UE alle risorse proprie, non potessero beneficiare della franchigia. Secondo l'Ufficio, inoltre, sarebbe stata necessaria la previa approvazione da parte di un ente pubblico avente le caratteristiche dell'Inail per poter procedere all'importazione dei suddetti prodotti dalla Cina.

La Corte, tuttavia, dopo un approfondito excursus sull'evoluzione del quadro epidemiologico, ha chiaramente affermato che l'Asl non era in alcun modo tenuta a richiedere la validazione straordinaria dell'Inail, trattandosi, nel caso di specie, di un'importazione necessaria a soddisfare, con carattere di urgenza, esigenze sanitarie delle unità di pronto soccorso, e non già per finalità commerciali. Tale approvazione risulta necessaria unicamente per gli importatori privati di dispositivi medici sprovvisti della marchiatura CE; diversamente, per tutte le altre importazioni effettuate da enti ospedalieri in una situazione sanitaria emergenziale, la concessione della franchigia non può ritenersi esclusa. Secondo la Commissione europea, inoltre, l'esenzione dai dazi e dall'Iva all'importazione doveva essere

integrale e senza eccezioni nei confronti delle Amministrazioni ospedaliere e sanitarie, ancor di più vista l'assenza di scopi di lucro (decisione n. 2020/491).

Neppure si poteva ritenere che l'ASDAA non rientri nel novero degli enti pubblici aventi titolo a beneficiare della franchigia doganale di cui all'art. 74, Reg Ue 1186/2009, né che la destinazione della merce da essa importata fosse diversa dalla semplice distribuzione alle unità di pronto soccorso o al personale sanitario impegnato nel fronteggiare la pandemia da Covid-19.

La Corte di I grado, alla luce di tali evidenze, ha, pertanto, accolto il ricorso dell'Asl di Bolzano, affermando l'**illegittimità della pretesa** dell'Ufficio.

## UE E CILE RAGGIUNGO NUOVI ACCORDI COMMERCIALI

In data 13 novembre 2023, l'Unione europea ha firmato con il Cile un **nuovo accordo quadro avanzato** e un **accordo commerciale interinale**, raggiunti in uno spirito di rinnovata cooperazione politica. In uno scenario geopolitico sempre più ricco di sfide e aggiornamenti, tali accordi rappresentano uno strumento ambizioso per approfondire e ampliare le relazioni tra Unione europea e partner vecchi e nuovi: opportunità economiche, commercio sostenibile e parità di genere sono solo alcune delle questioni globali sostenute da entrambe le parti della nuova intesa.

Con tali accordi, il Cile diventa il primo Paese del Sudamerica a concludere un

accordo di nuova generazione con l'UE, promuovendo un partenariato politico più forte su temi come l'**Agenda 2030**, l'azione per il clima e la lotta al cambiamento climatico, la modernizzazione dello Stato, la riduzione del rischio delle catene di approvvigionamento. Tali sforzi sosterranno, inoltre, la competitività delle imprese sia europee che cilene, al fine comune di raggiungere un'economia a zero emissioni, anche grazie all'ulteriore sostegno della **Global Gateway Investment Agenda (GGIA)** a progetti come lo sviluppo delle catene di valore delle materie prime considerate "critiche" (litio, rame e idrogeno verde). In precedenza (nel 2002), tra UE e Cile era già stato sottoscritto un accordo commerciale interinale, di contenuto pressoché analogo alla parte denominata "Commercio e investimenti" del nuovo Accordo quadro avanzato. Tale intesa precedente scadrà automaticamente con l'entrata in vigore dei nuovi accordi. L'Accordo commerciale interinale entrerà in vigore al termine della procedura di ratifica da parte del Congresso cileno, mentre alcune parti dell'Accordo quadro avanzato avranno applicazione solo provvisoria, in attesa della ratifica da parte di tutti gli Stati membri dell'UE.



## PROPORZIONATE LE SANZIONI DOGANALI AL 50%

Le sanzioni doganali devono essere **parametrate all'importo dei dazi non versati e alla condotta dell'operatore**, in maniera tale da punire meno severamente le imprese che hanno operato in buona fede e si sono adoperate per allinearsi agli obblighi di legge. È questo il principio espresso dalla Corte di giustizia europea in un caso di errata dichiarazione dell'origine doganale di biciclette e parti di biciclette, presentate come originarie di Taiwan e accertate, invece, come di origine cinese (sentenza 23 novembre 2023, causa C-653/22).

L'autorità doganale ungherese ha applicato, oltre al dazio antidumping previsto per le biciclette di origine cinese, un'**ammenda del 50% dei diritti doganali accertati**, escludendo comunque il dolo, ossia la consapevolezza dell'errore, dell'importatore. Secondo la normativa ungherese, infatti, in caso di dolo è prevista una maggiorazione della sanzione, con un'ammenda del 200% dei dazi non versati, mentre per gli operatori in buona fede la sanzione è ridotta al 25.

Nel giudizio davanti alla Corte europea, l'operatore ha ricostruito il proprio operato e cercato di far valere la propria assenza di responsabilità, rilevando che l'origine doganale è il risultato di una serie di fattori, difficilmente verificabili da parte di un'impresa europea, se estranea al processo produttivo. L'origine del prodotto indica la "nazionalità" della lavorazione, che può risultare estremamente complessa da accertare, ove siano utilizzate materie prime

e componenti di diversi Paesi e siano coinvolte imprese localizzate in più Stati. L'individuazione del luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale richiede dunque un'analisi, a ritroso, in ordine al processo produttivo e agli apporti forniti dalle diverse imprese, che spesso è di difficile realizzazione. L'impresa importatrice rilevava inoltre, a sostegno del proprio operato, che l'origine era stata dichiarata, in buona fede, sulla scorta di certificati rilasciati da un'autorità pubblica indipendente, la Camera di commercio di Taiwan. La Corte di giustizia ha affermato che gli operatori economici dell'Unione devono adottare tutte le misure necessarie per garantire la correttezza delle informazioni sulle merci, al fine di assicurare l'effettività delle misure tariffarie e di politica commerciale comune adottate dall'Unione europea, tra cui i dazi antidumping istituiti nei confronti di determinate imprese estere. Tale obbligo di diligenza nello svolgere tutte le attività di controllo e approfondimento sull'origine del prodotto ricade sulle imprese che intendono procedere all'importazione di merci extra comunitarie. In altri termini, il tema dell'origine doganale, per quanto complesso, rientra tra le responsabilità dell'importatore, il quale deve svolgere un'adeguata due diligence sul prodotto e, ancor più, sul produttore estero. Un errore nella dichiarazione di origine espone l'importatore al pagamento dei dazi antidumping e delle relative sanzioni. Sotto quest'ultimo aspetto, i giudici di Lussemburgo hanno rilevato che la normativa ungherese prevede un'adeguata

modulazione delle sanzioni, molto più gravi in caso di errore doloso e attenuate in caso di errore commesso in buona fede. Ad avviso della Corte, **una sanzione pari al 50% dei diritti doganali va considerata proporzionata rispetto alla violazione commessa**. Essa non è eccessiva, in quanto persegue la funzione dissuasiva di incoraggiare gli operatori economici a un'attenta valutazione dei dati fondamentali (classifica, origine e valore) che sono poi inseriti nella dichiarazione doganale.

## COMMERCIO INTERNAZIONALE: DAZI E SANZIONI IN CRESCITA

La deglobalizzazione del commercio è cominciata con la crisi finanziaria del 2008 ma la pandemia ha dato un'accelerazione significativa: le misure protezionistiche in vigore nel mondo sono salite a circa 3.000, tra dazi, sanzioni e quote di esportazione con un **incremento del 714% dal 2008 al 2022**. Se ne è parlato a Milano in occasione del Forum del commercio internazionale organizzato da ARcom Formazione con la partecipazione di aziende e rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee. Il ritorno al protezionismo commerciale riguarda anche l'Unione Europea, con 350 differenti obblighi normativi da rispettare in fase di import e di export, e rappresenta un fattore di notevole complessità per tutti gli operatori che operano nel commercio internazionale. "Queste difficoltà", dice **Sara Armella**, direttore scientifico di ARcom Formazione e tra i maggiori esperti europei in materia doganale", dovrebbero

essere vissute come un'autentica urgenza dalle imprese italiane ma solo 1 impresa su 2 prevede procedure interne di prevenzione dei rischi doganali". Attualmente sono in vigore circa 350 provvedimenti in materia, di cui 177 misure definitive di difesa commerciale, 117 antidumping definitive, 21 antisovvenzioni e una misura di salvaguardia, con un incremento di 14 misure rispetto al 2021. In un anno l'Unione europea ha sottoposto a controllo 38.500 domande di esportazione per beni dual use (per uso civile e militare), per un valore di 45,5 miliardi di euro, mentre sono state vietate 560 operazioni di export, per un valore totale di 7 miliardi di euro.



## NUOVE RESTRIZIONI PER I BENI A DUPLICE USO

Lo scorso 20 ottobre 2023, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la nota informativa 20 ottobre 2021, n. 441, contenente la **prima raccolta degli elenchi nazionali di controllo di beni a duplice uso**.

Com'è noto, rientrano in tale categoria di beni tutti i prodotti che possono essere impiegati sia in ambito civile che militare. A riguardo, occorre rammentare che, ai sensi del par. 1, art. 10, Reg. Ue 20 maggio 2021,

n. 821, ciascuno Stato UE può imporre agli operatori un **obbligo di autorizzazione** per l'esportazione di beni dual use. Tali obblighi confluiscono all'interno di elenchi che vengono notificati dallo Stato UE alla Commissione, per poi, appunto, essere pubblicati in Gazzetta UE. Nello specifico, la nota informativa in commento raccoglie gli elenchi nazionali adottati dalla Spagna il 31 maggio 2023 e dai Paesi Bassi il 23 giugno 2023. Sono inclusi controlli olandesi sui macchinari per la produzione di semiconduttori e i controlli spagnoli sull'informatica quantistica, la produzione additiva e altre tecnologie emergenti. La pubblicazione di note informative mira all'allineamento dei controlli degli Stati unionali sulle esportazioni, in un momento storico in cui il settore è interessato da numerosi cambiamenti. La compilazione è aggiornata costantemente, ossia ogniqualvolta i Paesi UE notificano alla Commissione nuove misure nazionali di controllo delle esportazioni. I **nuovi scenari geopolitici** hanno modificato le dinamiche del commercio internazionale, portando l'Unione europea ad adottare diverse normative, finalizzate a garantire la sicurezza alle frontiere, imponendo nuovi obblighi per gli operatori, restrizioni, divieti e limitazioni. L'accresciuta necessità di garantire la **sicurezza alle frontiere** esterne dell'Unione, inoltre, ha trasformato il ruolo delle Dogane, assegnando loro una funzione di guida nella catena logistica e rendendole, nella loro attività di monitoraggio e gestione del commercio internazionale, un catalizzatore della competitività dei Paesi e delle società.

## SANZIONI ALLA RUSSIA: COSA PREVEDE IL PARLAMENTO UE

Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione non vincolante sull'**inasprimento delle sanzioni nei confronti della Russia**. Il provvedimento mira all'espansione e all'aggiornamento degli elenchi delle persone fisiche e giuridiche incluse nelle black list, e a introdurre misure atte a prevenire l'elusione delle restrizioni precedentemente adottate. Più attenzione da parte degli Stati membri nel contrastare l'elusione delle sanzioni, per garantire maggiore efficacia alle misure restrittive unionali. È questo l'obiettivo della Risoluzione emanata il 9 novembre 2023 dal Parlamento europeo (2905/2023). Secondo la Risoluzione, è necessaria un'applicazione più rigorosa delle sanzioni UE alla Russia. Nonostante i numerosi divieti imposti dall'Unione europea, infatti, le misure restrittive non hanno avuto l'impatto previsto.

A partire da febbraio 2022, a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, l'Unione europea ha emanato **12 pacchetti di sanzioni** volti a indebolire economicamente la Federazione russa e la Bielorussia, nonché a limitarne la capacità bellica. Nonostante le numerose misure adottate dall'UE contro la Russia siano considerate senza precedenti (quantomeno a livello numerico), l'impatto sull'economia russa è stato finora meno drastico di quanto inizialmente previsto.

Occorre considerare, per esempio, che i massimali di prezzo per il petrolio greggio

introdotti dall'Unione europea non si sono dimostrati efficaci. I costi di produzione del petrolio russo per barile, infatti, continuano a consentire al regime russo di realizzare profitti notevoli.

Il volume della produzione russa di gas naturale liquefatto (GNL), inoltre, è aumentato fino a raggiungere livelli record. Dall'inizio della guerra, nel solo 2022, la Russia, ha realizzato proventi dalle risorse energetiche per un ammontare di 321 miliardi di dollari.

L'undicesimo pacchetto di sanzioni adottato nel giugno 2023 ha introdotto uno specifico strumento antielusione, limitando la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di determinati beni e tecnologie oggetto di sanzioni verso alcuni Paesi, considerati "a rischio" di elusione.

Una delle principali criticità riguarda proprio il tentativo di trasferimenti di merci in Russia attraverso Paesi terzi, che può essere superato mediante la previsione di un attento monitoraggio degli accordi contrattuali con i clienti, oppure con l'inclusione di **specifiche clausole vincolanti** nel contratto con i partner commerciali di Paesi terzi, che, se non rispettate, comporterebbero una violazione della normativa sulle sanzioni.

La Federazione russa e alcuni operatori UE hanno riallocato le esportazioni di petrolio greggio, originalmente destinate all'Unione europea, verso mercati alternativi come l'India, la Cina e la Turchia, compromettendo, pertanto l'impatto delle sanzioni.

Più nello specifico, gli scambi commerciali con l'oriente hanno raggiunto livelli record

tra il 2022 e il 2023. La Cina, la Turchia, gli Emirati Arabi Uniti, il Kazakhstan, il Kirghizistan, alcuni paesi del Caucaso meridionale e la Serbia, sono diventati poli attraverso i quali entità russe dirottano verso la Russia i prodotti che importano dall'Unione europea o forniscono percorsi alternativi per le importazioni di beni a duplice uso e di tecnologie e attrezzature di fabbricazione straniera. Proprio al fine di individuare adeguati strumenti di prevenzione e gestione del rischio nell'ambito delle operazioni commerciali, il 7 settembre 2023 la Commissione europea ha emanato una **guida destinata agli operatori economici UE**.

Con la Risoluzione del 9 novembre 2023, il Parlamento europeo ha chiesto agli Stati membri di rafforzare e centralizzare il controllo dell'attuazione delle sanzioni e di sviluppare un meccanismo di prevenzione e monitoraggio per limitare la capacità di elusione da parte della Russia e dei suoi partner commerciali. L'obiettivo della Risoluzione è quello di estendere i controlli sulle esportazioni per coprire più categorie di merci e di adottare misure particolari per impedire che i prodotti tecnologici avanzati esportati in Paesi terzi vengano successivamente utilizzati in territorio russo. Secondo il Parlamento europeo, è necessario un maggiore coordinamento sull'applicazione delle sanzioni esistenti per le **esportazioni di petrolio russo**. Contestualmente, il Parlamento UE suggerisce di vietare le importazioni di combustibili fossili provenienti dalla Russia, vietando anche il trasporto di petrolio e di esportazioni di GNL russi attraverso il

territorio UE. Il Parlamento UE ha chiesto, inoltre, di imporre sanzioni a tutte le grandi società petrolifere russe, nonché agli Enti bancari che le supportano. È stato chiesto, inoltre, di imporre una restrizione sui servizi petroliferi, prevedendo un embargo alla vendita di petroliere alla Russia. Nello specifico, dovrà essere stilata una white list di operatori autorizzati e imporre a tutte le petroliere che transitano nelle acque territoriali europee di verificare che dispongano di un'idonea assicurazione ("protezione e indennizzo") contro le fuoriuscite di petrolio.

Secondo la risoluzione adottata il 9 novembre scorso, è necessario ampliare le sanzioni, prevedendo un totale di commercializzazione e taglio dei diamanti esportati dalla Russia verso l'Unione europea. Nello specifico, è stato chiesto di adottare misure restrittive su ampia scala per monitorare l'origine dei diamanti basati sulle nuove tecnologie.

Il Parlamento UE ha invitato il Servizio europeo per l'azione esterna, insieme alla Commissione UE, a intraprendere una revisione globale delle sanzioni verso la Russia, ribadendo la sua posizione sul mantenimento di una solida cooperazione transatlantica tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, colmando tutte le lacune che potrebbero consentire alla Russia di eludere le sanzioni, razionalizzando i controlli sulle esportazioni.

Nella Risoluzione in commento, infine il Parlamento europeo ricorda che l'efficacia delle sanzioni internazionali dipende dalla fermezza, dalla coesione, dalla cooperazione, dall'onestà e dal rispetto

degli impegni degli Stati che le hanno adottate. In particolare viene evidenziata, da un lato, la necessità di un approccio armonizzato e trasparente e, dall'altro, è affidato agli Stati membri il compito di individuare chiaramente le merci oggetto di sanzioni, mettendo in atto tutte le strategie antielusive necessarie a garantire i divieti di importazione.



## AGGIORNATO L'ELENCO DEI BENI DUAL USE

È entrato in vigore un rilevante aggiornamento dell'elenco dei **beni dual use**, con l'introduzione di materiali nucleari, speciali, elettronici, avionici, navali, aerospaziali, di navigazione, di telecomunicazione e di propulsione, nonché calcolatori, sensori e laser.

Questo è quanto stabilito dalla Commissione europea, con il reg. UE delegato 15 settembre 2023, n. 2616, pubblicato in gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 15 dicembre 2023 e recante modifiche al Regolamento UE 20 maggio 2021, n. 821.

Com'è noto, rientrano all'interno della categoria dei prodotti dual use tutti quei beni ad alto contenuto tecnologico, che

possono essere utilizzati tanto in ambito militare quanto in ambito civile. Coloro che esportano tali prodotti debbano ottenere, dalle Autorità competenti, specifiche autorizzazioni per l'esportazione, l'intermediazione o il transito di tali tecnologie.

Con il regolamento in commento, la Commissione ha aggiunto alla lista dei beni dual use tecnologie necessarie per lo sviluppo, produzione o utilizzazione dei prodotti indicati nell'elenco e apparecchiature di produzione costituite da utensili e da altri componenti, progettati per lo sviluppo o una fase di produzione di un bene dual use. Tenuto conto dei frequenti aggiornamenti della lista dei beni dual use, è di rilevante importanza, per gli operatori che operano nel commercio internazionale, svolgere un'attenta attività di due diligence sui prodotti, anche per evitare l'applicazione di rilevanti sanzioni.

## DAL 2024 UN ENTE NAZIONALE PER LE SANZIONI ALLA RUSSIA

Per prevenire l'elusione delle sanzioni gli Stati membri dovranno designare **entro il 31 ottobre 2024** un'Autorità nazionale preposta. Vietata, inoltre, l'**importazione di diamanti** provenienti dalla Russia e l'esportazione di nuovi beni sensibili destinati a tale mercato. Queste sono alcune delle novità e restrizioni previste dai reg. Ue 18 dicembre 2023, n. 2873 e n. 2878 che hanno introdotto il dodicesimo pacchetto di sanzioni economiche nei

confronti della Federazione russa. Tra i beni oggetto di divieti di export sono stati introdotti prodotti chimici, batterie al litio, termostati e motori per droni.

Con l'adozione dei regolamenti in esame, il Consiglio Ue ha introdotto anche l'obbligo per gli operatori unionali di prevedere una clausola contrattuale che imponga il divieto di riesportazione verso la Russia di determinate categorie merceologiche, inclusi i beni dual use. Sono stati aggiunti, inoltre, **29 nuovi persone fisiche ed Enti**, anche di Paesi terzi, alla **black list** di soggetti che si ritengono essere diretti sostenitori della Russia nei confronti dell'Ucraina. Tra i vari compiti, l'Autorità nazionale nominata entro ottobre 2024 si occuperà di individuare e tracciare i fondi e le risorse economiche collegate a Enti e persone sottoposte a sanzioni soggettive.

Con i nuovi regolamenti, inoltre, sono stati imposti divieti e obblighi di notifica per limitare l'elusione e le entrate russe, compreso un **teito massimo per il prezzo del petrolio**. Si sottolinea, infine, anche l'inclusione della Svizzera e della Norvegia tra i Paesi partner dell'Ue per l'importazione di prodotti siderurgici.

## NESSUN REATO IN CASO DI NON CONFORMITA' FORMALE

Un'**irregolarità formale** nella documentazione tecnica del prodotto non integra il reato di frode in commercio. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza 14 luglio 2023, n. 30754, la quale

ha chiarito che l'assenza di una valida dichiarazione di conformità dà origine soltanto a un illecito amministrativo.

La frode in commercio è da ritenersi integrata quando il bene venduto sia immesso sul mercato con caratteristiche diverse per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quanto stabilito o dichiarato (art. 515 codice penale). Tale presupposto, quindi, si realizza nel caso in cui il venditore effettui la consegna di un bene diverso, per caratteristiche essenziali, rispetto a quello pattuito. Occorre precisare che, per poter essere incriminato del reato di frode in commercio, il soggetto agente del reato di frode in commercio deve esercitare un'attività commerciale, industriale e, pertanto, tale illecito penale deve ritenersi un reato proprio, anche se non è necessaria la qualifica di imprenditore.

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'obiettivo della norma è quello di tutelare e salvaguardare la lealtà e la correttezza negli scambi commerciali, ma non la liceità del commercio dei prodotti destinati alla vendita (Cass., 4 dicembre 2018, n. 14017). Di conseguenza, le ipotesi di "non conformità" formali, relative alle procedure amministrative, quali ad esempio la compilazione della dichiarazione di conformità UE, l'incompletezza della documentazione tecnica, l'irregolare apposizione del marchio possono comportare l'applicazione della **sanzione amministrativa** prevista dall'art. 14, comma 7, d. lgs. 19 maggio 2016, n. 86, ma **non configurano un'ipotesi di frode in**

**commercio sanzionata penalmente.** È stato precisato, infatti, che la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica non hanno nulla a che vedere con i requisiti di sicurezza che condizionano l'immissione nel mercato di un prodotto.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, non vi è accenno a difetti relativi a caratteristiche essenziali del prodotto, a difetti di sicurezza del prodotto o a lamentati malfunzionamenti, pertanto, il reato di frode in commercio non può ritenersi integrato. Come rilevato dalla sentenza in commento, nel caso oggetto di trattazione non vi è stata alcuna indagine in ordine ai requisiti di sicurezza del bene e l'indagine peritale ha riguardato esclusivamente l'analisi della documentazione tecnica relativa all'apparecchiatura oggetto della compravendita.

Come stabilito dai giudici di merito, inoltre, le risultanze dibattimentali avevano dato conto della consegna del manuale d'uso in accompagnamento all'apparecchio, considerato sufficientemente informativo dallo stesso consulente tecnico del Pubblico Ministero. La stessa consulenza del Pubblico ministero aveva rilevato l'assenza di contestazioni da parte dell'acquirente, circa la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio a quanto riportato nel manuale d'uso. L'acquirente, dunque, avrebbe evidenziato un malfunzionamento ricorrente dell'apparecchio, circostanza che non era stata possibile verificare, data la mancata disponibilità materiale dell'apparecchiatura. Risulta pacifico, dunque, che l'apparecchio

non sia mai stato esaminato, e che l'indagine peritale abbia riguardato invece la sola analisi della documentazione tecnica relativa all'apparecchiatura. Come rilevato dal giudice di merito, inoltre, il consulente dell'accusa non ha potuto disporre dell'apparecchiatura commercializzata dalla società dell'odierno ricorrente, in quanto erano stati formulati solamente sulla documentazione presentata a supporto della dichiarazione di conformità e mai sulla funzionalità del prodotto. Occorre rammentare, inoltre, che il suddetto d. lgs. 19 maggio 2016, n. 86, è entrato in vigore il 26 maggio 2016, ossia pochissimi giorni prima dell'ultima consegna del materiale all'acquirente e che tale disciplina previgente non recava alcuna clausola di salvaguardia circa l'eventualità di commissione di reato nell'ipotesi di incompletezza formale della documentazione di conformità. Com'è noto, le **clausole di salvaguardia** sono precetti normativi che prevedono un aumento futuro e automatico di entrate tributarie al fine di salvaguardare i vincoli Ue di bilancio delle spese previste e per tutelare i saldi di finanza pubblica. In conclusione, occorre distinguere la disamina della documentazione tecnica e dichiarazione di conformità del prodotto, rispetto a quella dei requisiti di sicurezza strumentali alla commercializzazione del prodotto.



## WORKSHOP CBAM DAL 12 AL 26 GENNAIO: APERTE LE ISCRIZIONI

Il workshop dedicato al CBAM, organizzato da **Arcom Formazione**, consente agli operatori interessati di rimanere aggiornati sulle ultime novità riguardanti tale nuovo adempimento dichiarativo.

Si tratta di 3 appuntamenti in live streaming, con un forte taglio pratico legato alla vicina scadenza della prima relazione trimestrale. Grazie a una metodologia didattica teorico-pratica e a un corpo docente eccezionalmente qualificato, il workshop assicura ai propri iscritti una formazione di altissimo livello.

Maggiori informazioni su appuntamenti e modalità d'iscrizione disponibili al sito <https://www.arcomsrl.it/corsi/workshop-cbam-2024/>.



### Studio Armella&Associati

#### Milano

Via Torino 15/6  
Tel. +39 02 78625150  
[www.studioarmella.com](http://www.studioarmella.com)

#### Genova

Piazza De Ferrari 4/2  
Tel. +39 010 8595200  
[segreteria@studioarmella.com](mailto:segreteria@studioarmella.com)



### International trade news- gennaio 2024

**International trade alert** è una rivista fiscale curata dallo **Studio Legale Armella & Associati**, avvocati esperti in diritto tributario e commercio internazionale. Lo Studio Armella & Associati svolge attività di consulenza in materia doganale. Contattaci per ogni approfondimento

I testi e i commenti riportati nelle pagine che precedono, ancorché frutto di un'attenta analisi e valutazione, devono intendersi forniti senza alcuna responsabilità.

Copyright riservato. E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

Seguici anche sui Social - Studio Legale Armella & Associati - per essere sempre aggiornato sulle novità